

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
ATTREZZATURE MOBILI COMUNALI**

Art. 1 ó Scopo e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione di attrezzature mobili di proprietà del Comune di Sona depositate presso il magazzino comunale o in altri edifici di proprietà dell'Ente, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse.
2. Trattasi di attrezzature ed arredi che possono essere utilizzati nell'organizzazione di spettacoli, rappresentazioni teatrali, manifestazioni sportive ed altri eventi all'aperto o in locali.

Art. 2 ó Tipologia di attrezzature

1. Le attrezzature oggetto del presente regolamento sono identificate nel seguente elenco:
 - palchi mobili;
 - sedie;
 - tavoli;
 - transenne;
 - segnaletica verticale di vario genere;
 - altra attrezzatura mobile assimilabile ai beni sopra indicati.

Art. 3 ó Concessione in uso

1. Le attrezzature comunali di cui all'art. 2 vengono utilizzate dall'Amministrazione Comunale per iniziative proprie nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero, per regolare la viabilità, per l'attività inerente l'erogazione dei servizi, e per organizzare tutte le iniziative d'istituto stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Tenendo conto del prioritario uso delle attrezzature mobili per iniziative che rientrano nei programmi del Comune di Sona, l'Ente, su richiesta, può concedere l'uso delle medesime attrezzature a terzi che organizzano iniziative senza scopo di lucro nel campo della cultura, dello sport, del turismo, per la promozione del territorio comunale, per iniziative ricreative di aggregazione sociale e religiose.

Art. 4 ó Presentazione delle domande per la concessione in uso

1. Le domande per l'utilizzo delle attrezzature per singole iniziative devono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune, anche mediante mail pec, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'iniziativa a cui si riferiscono.
2. Le domande devono riportare in modo preciso i dati del soggetto richiedente, del responsabile referente, la data e la denominazione dell'evento, nonché ogni altro elemento utile per l'esame delle istanze.
3. Le associazioni e i soggetti operanti nel Terzo settore, le associazioni senza scopo di lucro, le istituzioni scolastiche pubbliche e private possono presentare entro il 31 marzo di ogni anno le domande annuali per l'utilizzo delle attrezzature per dare attuazione ai loro programmi di iniziative sul territorio.
4. I medesimi soggetti di cui al comma 3 allegano alla loro domanda il calendario di utilizzo delle attrezzature.
5. Il Comune elabora e mette a disposizione appositi modelli per la presentazione delle istanze al protocollo.

Art. 5 ó Ordine di priorità nella concessione

1. L'uso delle attrezzature viene concesso secondo la priorità acquisita dalle domande per ordine

cronologico di presentazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il Comune nel concedere l'uso delle attrezzature secondo la disciplina del presente regolamento dà in ogni caso priorità, rispetto alle richieste pervenute ai sensi dell'art.4, comma 1, alle istanze acquisite entro il 31 marzo dalle associazioni senza scopo di lucro e dai soggetti del Terzo settore e dalle Istituzioni scolastiche per l'utilizzo dei medesimi beni per dare attuazione al loro programma annuale.

Art. 6 ó Modalità d'uso

1. Al momento della consegna del materiale va compilato e firmato in ogni sua parte il verbale di ritiro dei beni.

2. Le strutture e i materiali dovranno essere usati in modo corretto senza che sia arrecato ad essi alcun danno, utilizzati esclusivamente dal firmatario del modulo di richiesta e/o dai componenti del gruppo che fanno a lui capo, in nessun caso possono essere ceduti a terzi, neppure temporaneamente.

3. Il ritiro delle attrezzature dovrà essere effettuato, a cura e spese del concessionario, e restituito nel medesimo posto della consegna-

4. All'atto della restituzione del materiale, sul verbale di consegna sarà fatta apposita annotazione, con indicazione dello stato del materiale ed eventuali danni

5. Il consegnatario delle attrezzature deve restituire, previo appuntamento, tutto il materiale nello stesso stato in cui lo ha ricevuto entro 48 ore dal termine dell'utilizzo dichiarato nel modulo di richiesta, diversamente verrà applicata una penale giornaliera pari al 10% del valore del materiale richiesto di cui farà fede il verbale di consegna.

6. Eventuali diverse modalità di consegna e riconsegna dovranno essere concordate direttamente con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. In particolare potrà prevedersi, in caso di immediato utilizzo in altro luogo, il suo ritiro presso il luogo di utilizzo del consegnatario da parte del successivo utilizzatore previo nulla osta del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

7. Qualora vi siano furti, danneggiamenti, manomissioni delle attrezzature, di parti di esse o deterioramenti degli stessi dovuti al loro cattivo utilizzo, il concessionario dovrà risarcire il Comune con una somma pari al danno arrecato, secondo la quantificazione effettuata dall'ufficio tecnico con le modalità da esso stabilite.

8. In caso di danneggiamenti alle strutture da parte di terzi, il richiedente è tenuto a presentare, inoltre, denuncia alle competenti Autorità e consegnarne una copia all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.

9. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre controlli e accertamenti per mezzo del proprio personale al fine di verificare il corretto uso delle attrezzature.

10. Il Comune si riserva comunque il diritto di richiedere il pagamento di tutti i danni causati ai beni durante il periodo di concessione, secondo le modalità descritte nel presente articolo.

Art. 7 ó Utilizzo dei palchi

1. L'utilizzo dei palchi verrà concesso per un periodo massimo di sei giorni, salvo deroghe espressamente autorizzate e motivate dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

2. La certificazione del corretto montaggio del palco è a carico di chi procede allo stesso montaggio.

Art. 8 ó Consegna e ritiro

1. Nel caso in cui l'attrezzatura venga ritirata e riconsegnata a cura del concessionario, le operazioni medesime dovranno avvenire negli orari di lavoro del personale comunale addetto al servizio.
2. Il concessionario dovrà comunicare con 24 ore di anticipo la riconsegna della attrezzatura.

Art. 9 - Tariffe per la concessione in uso

1. Le tariffe per la concessione in uso delle attrezzature comunali sono determinate dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono graduate secondo l'opportunità di agevolare l'uso del materiale:
 - a) dei soggetti del terzo settore e dei gruppi e associazioni operanti nel territorio comunale che organizzano iniziative nel territorio medesimo, senza scopo di lucro, nel campo della cultura, dello sport, del turismo, per la promozione del territorio comunale, per iniziative ricreative di aggregazione sociale e religiose.
 - b) Dei soggetti e delle associazioni del terzo settore e dei gruppi che hanno ottenuto il patrocinio del Comune per iniziative organizzate nel territorio comunale.
3. Le tariffe si differenziano, inoltre, tenendo conto della volontà del concessionario di provvedere direttamente al ritiro, montaggio/smontaggio delle attrezzature, della durata in termini di tempo della concessione.
4. Le tariffe sono espresse per singolo evento e per tipologia di attrezzatura, tenuto conto del loro valore e ammortamento.
5. In particolare, per i palchi la quota di concessione viene espressa in €/mq o €/a corpo mentre sedie, transenne, segnaletica e altre attrezzature unitarie vengono espresse in €/cadauna.

Art. 10 - Esenzioni

1. Il Comune promuove e favorisce la realizzazione di eventi e/o manifestazioni che abbiano notevole richiamo in termini di partecipazione e che contribuiscano a promuovere il territorio, sostenere l'economia locale e a realizzare giornate di aggregazione sociale.
2. A tale scopo il Comune sostiene le iniziative aventi finalità di promozione sportiva, culturale, ambientale, religiosa e del territorio anche concedendo a titolo gratuito, con delibera di giunta comunale, le attrezzature di cui all'articolo 2, previa istruttoria del responsabile del servizio che attesti la sussistenza dei presupposti per la gratuità previsti nel presente articolo.

Art. 11 - Pagamento

1. Il concessionario è tenuto a versare al Comune l'importo dovuto almeno tre giorni prima della data fissata per l'iniziativa.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato prima del ritiro/consegna dell'attrezzatura a mezzo bonifico bancario o versamento sul C.C. postale.

Art. 12 - Abrogazione

1. Il regolamento comunale con oggetto: "Regolamento per l'utilizzo di palchi e sedie comunali", approvato con delibera consiliare n. 39 del 25.06.2014 viene abrogato.